



COMUNE DI GENOVA



# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI A.Se.F. S.r.l.

*Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento*

*Art. 2 – Pubblicità dell'Albo Fornitori*

*Art. 3 – Durata e validità dell'Albo Fornitori*

*Art. 4 – Soggetti ammessi*

*Art. 5 – Campo di applicazione*

*Art. 6 – Domanda di iscrizione*

*Art. 7 – Requisiti per l'iscrizione*

*Art. 8 – Requisiti per l'iscrizione – Speciali categorie di fornitura*

*Art. 9 – Iscrizione e Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione*

*Art. 10 – Iscrizione successiva alla fase di istituzione dell'Albo e suo aggiornamento*

*Art. 11 – Controlli sulle dichiarazioni e sul mantenimento dei requisiti delle Ditte iscritte*

*Art. 12 – Segnalazione delle variazioni*

*Art. 13 – Modalità di utilizzo*

*Art. 14 – Cancellazione*

*Art. 15 – Responsabile dell'Albo Fornitori*

*Art. 16 – Trattamento dei dati personali*



## **Premessa**

Il presente regolamento è stato elaborato al fine di:

- 1) garantire la corretta rispondenza delle procedure con cui l'Azienda effettua la scelta del contraente, ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- 2) fornire agli interessati specifiche informazioni sulle modalità utilizzate da A.Se.F. S.r.l. per l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi;
- 3) dotare la Società di uno strumento snello ed efficace per la regolamentazione delle modalità di scelta del contraente, in relazione alla tipologia di beni e servizi di cui necessita.

La sua funzione, pertanto, è esclusivamente operativa e di supporto allo svolgimento delle procedure di selezione dei contraenti da parte di A.Se.F. S.r.l., la cui attività è rivolta alla produzione di servizi destinati ad essere collocati su un mercato, **in regime di libera concorrenza** e quindi esclusa dall'ambito di applicazione del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (art. 50).

## **Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori con la finalità di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultino preliminarmente dichiarati e comprovati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale.

La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione ivi richiamata e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti e di prestazioni professionali, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.

L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi e forniture da parte di A.Se.F. S.r.l.

## **Art. 2 – Pubblicità dell'Albo Fornitori**

L'istituzione dell'Albo Fornitori di A.Se.F. S.r.l. verrà resa nota attraverso inserimenti nell'apposita sezione sul sito istituzionale [www.asef.it](http://www.asef.it) - "Albo Fornitori", in cui sarà reperibile il presente regolamento, nonché la documentazione necessaria all'iscrizione.



Per beni e servizi di modesta entità, sarà istituita una apposita sezione dell'Albo all'interno del predetto sito istituzionale, sempre alla sezione "Albo Fornitori" (cfr. All.to A).

### **Art. 3 – Durata e validità dell'Albo Fornitori**

L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data di formale costituzione dell'Albo Fornitori e comunque fino alla data di rinnovo dello stesso.

L'Albo Fornitori:

- ✓ entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua formale costituzione;
- ✓ è strutturato in categorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio (cfr. All.to A);
- ✓ è periodicamente aggiornato con le modalità previste all'art. 10 del presente Regolamento, in base alle domande di iscrizione di nuovi operatori economici dotati dei requisiti richiesti;
- ✓ allo scadere del triennio, A.Se.F. S.r.l. procederà a pubblicare un nuovo avviso di iscrizione all'Albo, adottando la prevista procedura per l'iscrizione delle candidature.

### **Art. 4 – Soggetti ammessi**

Possono essere ammessi all'iscrizione:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) soggetti riuniti quali i raggruppamenti temporanei dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione della domanda di iscrizione, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, nonché consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile;

### **Art. 5 – Campo di applicazione**

L'Albo Fornitori viene utilizzato per acquisti di beni e/o servizi necessari allo svolgimento dell'attività di A.Se.F. S.r.l.

Qualora sia necessario ricorrere ad integrazioni o forniture di beni e/o servizi già acquistati in precedenza, A.Se.F. S.r.l. avrà facoltà di ricorrere all'affidamento diretto alla Ditta già affidataria, previa verifica della congruità dei prezzi praticati.

Qualora, per determinate categorie di beni e/o servizi, nell'Albo non sia presente alcuna impresa o siano presenti imprese in un numero insufficiente, oppure siano presenti imprese che per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative non siano in grado – ad insindacabile giudizio di A.Se.F. S.r.l. – di garantire l'esecuzione delle forniture e/o prestazioni oggetto di richiesta di offerta, la stessa sarà libera di richiedere offerte ad altre imprese presenti sul mercato locale e nazionale.

Nel caso in cui, in data antecedente al rinnovo dell'Albo Fornitori, siano stati stipulati contratti aventi validità coincidente o superiore alla durata dell'Albo Fornitori stesso, A.Se.F. S.r.l. può decidere di sospendere, per il triennio di riferimento, le iscrizioni alla categoria merceologica interessata.

In ogni caso, A.Se.F. S.r.l., per la ricerca del contraente cui affidare le forniture di beni e/o servizi, avrà la facoltà di avvalersi della Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, se ritenuto meno oneroso e/o economicamente più conveniente per l'Azienda.

### **Art. 6 – Domanda di iscrizione**

#### 6.1. Generalità

I soggetti interessati devono presentare ad A.Se.F. S.r.l. apposita domanda, precisando le categorie merceologiche per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 4 devono essere già costituiti.

#### 6.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- ✓ è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;



- ✓ è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- ✓ è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori comunque operanti, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Qualora i soggetti di cui all'art. 4 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, A.Se.F. S.r.l. prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 6.3.

### 6.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta.

La domanda, compilata secondo gli schemi allegati (All.to 1 e All.to 2), corredata dalla documentazione richiesta, deve essere indirizzata ad A.Se.F. S.r.l. – a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.asef.it, come meglio precisato all'art. 9.

### **Art. 7 – Requisiti per l'iscrizione**

#### **A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**

I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori di A.Se.F. S.r.l. devono comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. conforme al modello di dichiarazione allegato al presente Regolamento, oltre a possedere l'iscrizione al registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività (cfr. All.to 2).

N.B. Per i soggetti riuniti di cui alla lettera d) dell'art. 4, il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere comprovato da tutti i partecipanti a tali consorzi o forme di raggruppamenti temporanei.

#### **B) Requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale**

I soggetti richiedenti devono presentare dichiarazione (cfr. All.to 1) contenente:

- ✓ il fatturato specifico conseguito nell'ultimo triennio per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo. Il triennio di riferimento è quello relativo ai tre esercizi antecedenti (per i quali sia scaduto il termine per la presentazione del bilancio) la data di pubblicazione dell'istituzione dell'Albo e/o di richiesta di inserimento nell'Albo;
- ✓ relazione tecnica (cfr. art. 9).

N.B. Per i soggetti riuniti di cui alla lettera d) dell'art. 4, il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere comprovato da tutti i partecipanti a tali consorzi o forme di raggruppamenti temporanei, oltre ad eventuali ulteriori requisiti previsti per le "speciali categorie di forniture" (cfr. art. 8).

### ***C) Obblighi in materia di sicurezza***

Fatti salvi i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al paragrafo A) del presente articolo, i soggetti richiedenti si impegnano ad osservare quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si impegnano, altresì, a presentare la documentazione di cui all'allegato XVII del D. Lgs. sopra indicato, se non già presentata quale adempimento di punti precedenti o successivi del presente Regolamento, nonché ad osservare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. A.Se.F. si impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente ove si realizzerà l'appalto, nonché delle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tutto quanto sopra nell'intento di promuovere la cooperazione e la coordinazione tra le imprese interessate, al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi interferenti le diverse lavorazioni, come evidenziato nella documentazione prodotta o da produrre durante l'espletamento dell'appalto (DUVRI, POS, ecc.).

### ***D) Inammissibilità di iscrizione e procedure di controllo***

L'eventuale assenza anche di uno solo dei requisiti indicati nelle lettere A), B) e C) del presente articolo comporterà l'inammissibilità di iscrizione all'Albo Fornitori di A.Se.F S.r.l.

### ***Art. 8 – Requisiti per l'iscrizione – Speciali categorie di forniture***

Per tutte le particolari categorie di forniture di seguito indicate:

**08. ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE FUNEBRI**

**09. ARREDI CIMITERIALI**

**15. FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI**

**19. MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**

**20. MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI**

**21. MANUTENZIONE VEICOLI FIAT, PIAGGIO E KIA– Officine autorizzate**

**22. MANUTENZIONI EDILI**

Le Ditte che richiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori di A.Se.F. S.r.l., oltre ai requisiti di cui all'art. 7, devono comprovare, mediante dichiarazione e documentazione della Camera di Commercio, di possedere la sede operativa all'interno del Territorio del Comune di Genova.



Inoltre, per le categorie “**ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE FUNEBRI**” e “**ARREDI CIMITERIALI**” le Ditte dovranno comprovare, mediante dichiarazione, i seguenti requisiti specifici:

**08. ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIE FUNEBRI:**

(N.B. i seguenti requisiti devono essere posseduti dai singoli soggetti, ovvero dall'eventuale consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese):

- a) congruenza dell'oggetto dell'attività svolta rispetto al tipo di servizio richiesto;
- b) disponibilità di almeno un veicolo idoneo al trasporto ed alla consegna degli addobbi floreali;
- c) disponibilità di struttura operativa che preveda, oltre al titolare, la presenza di almeno altri due operatori nelle persone di soci partecipanti al lavoro, ovvero familiari coadiuvanti o di dipendenti dell'impresa (con mansioni operative);
- d) disponibilità di immobile/i adibito/i a laboratorio e/o magazzino, con attrezzature idonee a garantire la durata e la corretta conservazione di fiori e altre materie prime necessarie al confezionamento degli addobbi ed alla conservazione degli addobbi realizzati (la documentazione prodotta dovrà essere corredata da fotografie);
- e) fatturato complessivo maturato nell'ultimo triennio non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Si avvisano, inoltre, le Ditte interessate che il servizio dovrà essere garantito per tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso, compresi, pertanto, il periodo natalizio e/o d'inizio d'anno e le ferie estive, nei giorni feriali e festivi.

In relazione alla specificità della fornitura, si precisa altresì che sarà richiesta idonea campionatura per ciascun addobbo floreale corrispondente alle caratteristiche tecniche che saranno evidenziate in sede di partecipazione alle procedure di cui all'art. 5 del presente Regolamento, unitamente a dichiarazione contenente l'impegno al rispetto delle modalità e delle tempistiche di effettuazione del servizio (composizione del pezzo e successivo recapito) rispetto alla trasmissione dell'ordinativo (nei tempi strettamente necessari, e comunque, di massima, non oltre tre ore dall'ordinativo).

Il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo fornitori A.Se.F. dovrà garantire (nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese tale requisito dovrà essere comprovato da ciascun soggetto partecipante al consorzio o raggruppamento temporaneo):



- 1) di non svolgere, direttamente o indirettamente, attività funebre, di trasporti e/o onoranze funebri;
- 2) di non possedere, direttamente o indirettamente (in caso di Società, nessun socio può possedere) quote, azioni o partecipazione in Ditte o Società svolgenti attività funebre, di trasporti e/o onoranze funebri;
- 3) di non possedere, neppure attraverso la partecipazione, sotto qualsiasi forma, di soggetti facenti parte della propria compagine sociale, ovvero facenti parte di impresa familiare, quote, azioni o partecipazione in Ditte o Società svolgenti attività funebre, di trasporti e/o onoranze funebri.

Si precisa altresì che A.Se.F. avrà la facoltà di inserire clausole di esclusiva e/o condizioni di reciprocità delle prestazioni, riservandosi di valutare le modalità e le condizioni di operatività delle stesse.

#### **09. ARREDI CIMITERIALI:**

(N.B. i seguenti requisiti devono essere posseduti dai singoli soggetti, ovvero dall'eventuale consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese):

- a) congruenza dell'oggetto dell'attività svolta rispetto al tipo di servizio richiesto;
- b) iscrizione presso l'apposito elenco delle imprese abilitate ad operare all'interno dei cimiteri di Genova, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio comunale competente;
- c) continuità operativa dell'attività, dimostrabile anche attraverso trasformazioni di ragione/denominazione sociale, da almeno 5 anni;
- d) disponibilità di laboratorio, magazzino e di sala espositiva di dimensioni non inferiori complessivamente a mq. 125 (centoventicinque), dotati di impianti e di attrezzature conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro (la documentazione prodotta dovrà essere corredata da fotografie);
- e) disponibilità delle seguenti attrezzature per la lavorazione del marmo:  
e1 – macchina per il taglio del marmo idonea a tagliare le lastre di marmo impiegate per la realizzazione di arredi cimiteriali, nelle dimensioni abitualmente utilizzate nei Cimiteri cittadini e/o limitrofi, per l'esecuzione di arredi di loculi di fianco e di punta, nonché di arredi per inumazioni e altre sepolture (indicativamente spessore mm. 60, larghezza mm. 1000, lunghezza mm. 2200);





e2 – macchina per la levigatura del marmo e delle coste delle lastre di marmo, idonea a levigare il materiale, in lunghezza ed in larghezza, per la realizzazione degli usuali arredi cimiteriali all'interno dei Cimiteri cittadini;

e3 – trapano a colonna;

e4 – pantografo funzionale ad ogni tipo di incisione propedeutica alla realizzazione delle epigrafi in uso nei Cimiteri cittadini e/o limitrofi;

e5 – sistema di sollevamento delle lastre e delle parti in marmo per le operazioni di carico e scarico;

e6 – sistema di aspirazione e raccolta delle polveri dotato delle certificazioni di legge.

Si ribadisce che tutte le attrezzature citate devono essere in regola con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- f) disponibilità di almeno un veicolo idoneo al trasporto di semilavorati di portata uguale o superiore a 7 (sette) quintali;
- g) disponibilità di struttura operativa che preveda, oltre al titolare, la presenza di almeno altri due operatori nelle persone di soci partecipanti al lavoro, ovvero familiari coadiuvanti o di dipendenti dell'impresa (con mansioni operative). Possono essere presi in considerazione anche gli operatori assimilati a quelli già indicati, a titolo esemplificativo: rapporti di collaborazione operativa che abbiano per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione ma con continuità temporale;
- h) fatturato complessivo maturato nell'ultimo triennio non inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila).

Il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo fornitori A.Se.F. dovrà garantire (nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese tale requisito dovrà essere comprovato da ciascun soggetto partecipante al consorzio o raggruppamento temporaneo):

- 1) di non svolgere, direttamente o indirettamente, attività funebre, di trasporti e/o onoranze funebri;
- 2) di non possedere, direttamente o indirettamente (in caso di Società, nessun socio può possedere) quote, azioni o partecipazione in Ditte o Società svolgenti attività funebre, di trasporti e/o onoranze funebri;



3) di non possedere, neppure attraverso la partecipazione, sotto qualsiasi forma, di soggetti facenti parte della propria compagine sociale, ovvero facenti parte di impresa familiare, quote, azioni o partecipazione in Ditte o Società svolgenti attività funebre, di trasporti e/o onoranze funebri. Si precisa altresì che A.Se.F. avrà la facoltà di inserire clausole di esclusiva e/o condizioni di reciprocità delle prestazioni, riservandosi di valutare le modalità e le condizioni di operatività delle stesse.

L'iscrizione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio di A.Se.F., alle seguenti condizioni:

- ✓ che risultino integralmente soddisfatti i requisiti indicati nel presente Regolamento;
- ✓ che la disponibilità di locali, attrezzature e struttura operativa (cfr. lett. d-e) risultino comunque adeguati all'oggetto della fornitura.

## ***Art. 9 – Iscrizione e Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione***

### ***9.1 Domanda d'iscrizione***

La domanda di iscrizione si compone della seguente documentazione:

- ✓ **All.to 1 (Richiesta di Iscrizione);**
- ✓ **All.to 2 (Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione);**
- ✓ **visura camerale avente data non anteriore a 6 mesi;**
- ✓ **DURC avente data non anteriore a 6 mesi;**

La domanda di iscrizione, così costituita, dovrà essere compilata secondo la procedura di seguito descritta; la Ditta dovrà quindi:

- 1) accedere per l'iscrizione al sito [www.asef.it](http://www.asef.it), sezione Bandi → Albo Fornitori, scaricare gli allegati e l'elenco delle categorie merceologiche (All.to A) che compongono l'Albo Fornitori per determinare quelle a cui iscriversi;
- 2) individuare le categorie merceologiche di proprio interesse e compilare gli allegati;
- 3) inviare il tutto a mezzo PEC all'indirizzo [acquisti@pec.asef.it](mailto:acquisti@pec.asef.it)

### ***9.2 Accertamento dei requisiti***

L'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti all'Albo Fornitori è effettuato entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto per il ricevimento della domanda.

Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili approfondimenti specifici, entro i termini sopra citati saranno richieste ulteriori informazioni, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere



all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

### 9.3 Comunicazione dell'esito della domanda

Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella documentazione inviata per l'iscrizione, dell'accoglimento o meno della richiesta di inserimento nell'Albo entro i 10 giorni successivi alla fase di accertamento di cui al precedente comma 9.2.

In fase di istituzione, l'iscrizione decorrerà dall'entrerà in vigore dell'Albo Fornitori, cioè il giorno successivo a quello della sua formale pubblicazione sul sito internet di A.Se.F. S.r.l.

L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni, che saranno rese note mediante pubblicazione all'interno del sito.

### ***Art. 10 – Iscrizione successiva alla fase di istituzione dell'Albo e suo aggiornamento***

L'Albo Fornitori di A.Se.F. S.r.l. è aperto. Per tale ragione, le Ditte che non abbiano presentato domanda nella fase di istituzione, potranno farlo successivamente, in base alle modalità ed alle condizioni già descritte in precedenza (cfr. art. 9).

A.Se.F. S.r.l. effettuerà l'iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, pertanto, la stessa iscrizione decorrerà dalla pubblicazione, secondo la procedura prevista. Da tale giorno la Ditta potrà, quindi, essere chiamata a partecipare a procedure di selezione secondo i criteri indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

Ciascuna Ditta potrà, comunque, verificare l'avvenuta iscrizione all'Albo consultando il sito [www.asef.it](http://www.asef.it)

### ***Art. 11 – Controlli sulle dichiarazioni e sul mantenimento dei requisiti delle Ditte iscritte***

Ai fini della tenuta dell'Albo Fornitori, A.Se.F. S.r.l. dispone la verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'iscrizione.

Il campione è determinato nella misura del 10% degli iscritti, effettuando il sorteggio sull'insieme degli operatori economici iscritti al 31.12 di ogni anno.

A.Se.F. S.r.l, inoltre, può effettuare idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

Con cadenza semestrale, A.Se.F. S.r.l., se ritenuto necessario, provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti mediante richiesta di conferma di quanto precedentemente attestato, anche attraverso richieste di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, ovvero verifiche documentali sulla permanenza dei requisiti contenuti nelle dichiarazioni che corredano le domande di iscrizione.

Le risultanze di tale attività di verifica saranno utilizzate per l'aggiornamento dell'Albo.

### ***Art. 12 – Segnalazione delle variazioni***

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidano sulle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 8, entro e non oltre 15 giorni dal loro verificarsi, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

### ***Art. 13 – Modalità di utilizzo***

Prima dell'indizione della procedura, il Responsabile procede:

- a) all'individuazione della categoria merceologica attinente al bene o servizio da acquisire;
- b) al sorteggio di almeno 5 soggetti presenti all'interno della categoria merceologica individuata, se ne esistono in tale numero. In caso contrario, saranno invitati i soggetti presenti all'interno della categoria merceologica individuata.

La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico (di sorteggio in sorteggio) di tutte le Ditte iscritte nelle diverse categorie merceologiche, seguendo l'ordine precostituito di iscrizione (determinato dalla data e dal numero di protocollo attribuito dal Protocollo Generale di A.Se.F. S.r.l.) con la possibilità di riconfermare l'invito alle imprese già affidatarie delle analoghe forniture di beni o servizi che, nell'esecuzione delle stesse, non siano incorse in inadempimenti accertati ed a loro imputabili.

In ogni caso, la verificata impossibilità/non volontà di un soggetto a rispondere alla richiesta di offerta inerente la fornitura/il servizio, potrà determinare lo scorrimento del turno di rotazione in favore di quello successivo nell'ordine della categoria merceologica interessata, salvo motivate giustificazioni scritte relative all'impossibilità di partecipazione alla procedura.



L'inserimento nell'Albo Fornitori della Ditta non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure indette sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti, che varierà in base al numero di soggetti iscritti per ciascuna categoria merceologica.

#### **Art.14 – Cancellazione**

A.Se.F. S.r.l. provvederà alla cancellazione di un soggetto dall'Albo nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione dell'interessato;
- b) cessata attività;
- c) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
- d) omessa comunicazione tempestiva in merito alle variazioni di cui all'art. 12;
- e) irregolarità e/o gravi negligenze, nella esecuzione delle prestazioni o forniture affidate, accertate ad insindacabile giudizio di A.Se.F. S.r.l.;
- f) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- g) mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi, senza fornire in merito alcuna giustificazione scritta.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, ad eccezione del caso sub a), sarà comunicata anche solo a mezzo fax al fornitore interessato. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo, ad eccezione del caso sub a), sarà dato avviso motivato all'interessato, il quale potrà formalizzare, al responsabile del procedimento indicato nella comunicazione, idonee controdeduzioni a mezzo di memoria scritta o presentazione di documentazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso. A.Se.F. provvederà a valutare tale documentazione ed a fornire successiva idonea comunicazione al soggetto interessato.

#### **Art. 15– Responsabile dell'Albo Fornitori**

La responsabilità della tenuta ed aggiornamento dell'Albo Fornitori di A.Se.F. S.r.l. è in capo all'U.O. Acquisti e Magazzini di A.Se.F. S.r.l., attraverso un Responsabile del procedimento appositamente designato.

### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo Fornitori o per le finalità dichiarate all'art. 1 del presente Regolamento.

I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l'utilizzo di elaboratori elettronici e potranno, quindi, essere trattati in modo automatico ed automatizzato.

Il procedimento di iscrizione è attivato esclusivamente dall'interessato, per cui il conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterà l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di iscrizione e, conseguentemente, l'impossibilità di partecipare a procedure di gara o selezione per le quali sia prevista la preselezione dei partecipanti mediante consultazione dell'Albo.

Titolare del trattamento dei dati è A.Se.F. S.r.l. I poteri e le responsabilità dei processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali sono attribuiti all'Avv. Franco Rossetti, Dirigente Amministrativo e Gestionale di A.Se.F. S.r.l., che li esercita in qualità di Responsabile del trattamento. Tali funzioni potranno essere trasferite ad altri Responsabili, muniti di apposita delega. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti - anche in relazione all'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR - potranno essere inviate all'indirizzo e-mail presente nella sezione "Albo Fornitori" del sito istituzionale di A.Se.F. S.r.l.; sarà cura del personale incaricato dell'U.O. Acquisti e Magazzini di A.Se.F. S.r.l. provvedere a dare risposta, a breve giro di posta elettronica. L'informativa completa è disponibile sul sito [www.asef.it](http://www.asef.it)

Richiesta informazioni: U.O. Acquisti e Magazzini ([acquisti@pec.asef.it](mailto:acquisti@pec.asef.it)) -  
Fax 010 291 51 96.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI  
PRESTATORI DI SERVIZI FORMATO DA 16 (SEDICI) ARTICOLI ED APPROVATO  
DALL'AMMINISTRATORE UNICO DI A.Se.F. S.R.L. IN DATA 10/09/2024.

[Rev. 09/2024]

